

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI APRILE 2023

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di aprile 2023**.

CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI – INCREMENTO PAGA BASE A TITOLO DI ACCONTO

A partire dal mese di aprile 2023, i Protocolli straordinari di settore siglati il 12 dicembre 2022, sia da Confcommercio che da Confesercenti, per il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, hanno previsto, l'erogazione di un importo (pari a 30 euro per il IV livello, da riparametrare per gli altri livelli contrattuali), quale **incremento della paga base a titolo di acconto, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali**, come evidenziato nella tabella seguente.

LIVELLO	ACCONTO 1/4/2023
QUADRI	€ 52,08
I	€ 46,92
II	€ 40,58
III	€ 34,69
IV	€ 30,00
V	€ 27,10
VI	€ 24,33
VII	€ 20,83

OPERATORI DI VENDITA	ACCONTO 1/4/2023
I categoria	€ 28,32
II categoria	€ 23,78

lunedì 17 aprile

LAVORI USURANTI – PROROGA DAL 31 MARZO AL 17 APRILE DEL TERMINE COMUNICAZIONE TELEMATICA

Con nota pubblicata sul proprio sito, il Ministero del lavoro ha comunicato **la proroga al prossimo 17 aprile del termine**, precedentemente fissato al 31 marzo 2023, per l'invio all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ai competenti Istituti Previdenziali, del **modello LAV_US**, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, per adempiere alla comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'anno precedente. Le finalità dell'adempimento, da effettuarsi attraverso il modello LAV_US e disciplinato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 67/2011 e dalla nota 28/11/2001 del Ministero del lavoro, sono:

- il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti, di qualsiasi tipologia esse siano;
- la comunicazione dei dati relativi all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- la comunicazione dell'inizio di lavorazioni cosiddette "a catena" (da effettuarsi entro 30 giorni dal loro inizio). **Quest'ultimo termine (art. 1, comma 1, lett. c), Dlgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall'inizio dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 2, Dlgs. n. 67/2011.**

FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI APRILE DA INVIARE ENTRO IL 31 MAGGIO

MINIMALI, MASSIMALI INPS 2023 – REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

Con la **circolare n. 11 del 1° febbraio 2023**, l'INPS ha reso noti i valori dei **minimali e massimali**, nonché gli altri valori utili per il calcolo della contribuzione dovuta nel **2023**, aggiornandoli sulla base della variazione percentuale, calcolata dell'Istat nella misura dell'8,1%.

I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023, non hanno potuto tenere conto dei valori aggiornati **possono regolarizzare tale situazione con il versamento da effettuare entro il 16 maggio** (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare), all'interno del **flusso UniEmens del mese di aprile 2023**.

NUOVI CODICI EVENTO E CONGUAGLIO PER CONGEDO PARENTALE E DI PATERNITÀ'

Con il **messaggio n. 659/2023**, l'INPS ha fornito le indicazioni per l'**esposizione nei flussi UniEmens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio**, riferiti ai **congedi parentali e di paternità**, introdotti dal D.lgs. n. 105/2022 a decorrere dal 13 agosto 2022.

L'applicazione dei nuovi codici è **obbligatoria a partire dagli eventi verificatisi dal 1° aprile 2023**.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, l'Istituto si riserva di chiedere successivamente ai datori di lavoro le informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.